



# **CAPITANERIA DI PORTO DI BARI**

**ORDINANZA N. 77 /2006**

## **IL CAPITANO DI VASCELLO, CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI BARI:**

- VISTO** il dispaccio n.DEM3/1589 in data 17.06.2003 con cui il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – ha emanato, giusta il disposto di cui all’art.14 – comma 1 bis – della legge 28.01.1994, n.84, i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale, da determinarsi con cadenza biennale;
- VISTO** il dispaccio n.DEM3/1421 in data 07.05.2004 con cui il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – ha emanato le direttive per l’individuazione del broker di cui alla precitato dispaccio n.DEM3/1589;
- VISTO** il dispaccio n.DEM3/3801 in data 29.12.2004 con cui il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – ha determinato i valori dei rimorchiatori in servizio presso il porto di Bari da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria di cui al più volte citato dispaccio n.DEM3/1589;
- VISTA** l’Ordinanza n.05/2005 in data 21.01.2005 con cui la Capitaneria di Porto di Bari ha provveduto ad operare il rinnovo delle tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Bari, relativamente al biennio 2005/2006;
- VISTO** il dispaccio n.DEM3/0445 in data 07.02.2005 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – ha fornito alcune precisazioni in ordine al calcolo dei “costi e spese generali” di cui all’allegato 5 del dispaccio n.DEM3/1589 precitato;

- VISTO** il dispaccio n.DEM3/2196 in data 14.03.2006 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna – ha disposto che tra le Associazioni di categoria interessate ad esprimere il proprio parere su questioni concernenti la disciplina, l'organizzazione e le tariffe del servizio di rimorchio, sia inserita la FEDERIMORCHIATORI;
- VISTO** il dispaccio n.MINFTRA/DINFR/3021 in data 27.03.2006 con cui il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – Divisione 3 - ha comunicato i numeri indice, per l'anno 2006, da utilizzare per le revisioni tariffarie del servizio di rimorchio, in attuazione di quanto disposto con il già citato dispaccio n.DEM3/1589 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il dispaccio n.MINFTRA/DINFR/3594 in data 05.04.2006 con cui il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – Divisione 3 - ha comunicato un'integrazione ai numeri indice, per l'anno 2006, da utilizzare per le revisioni tariffarie del servizio di rimorchio, in attuazione di quanto disposto con il già citato dispaccio n.DEM3/1589 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il dispaccio n.MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006 con cui il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi relativamente ai criteri e meccanismi di calcolo da applicare per la determinazione delle tariffe di cui al già citato dispaccio n.DEM3/1589 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** l'istanza, pervenuta in data 26.09.2006, con cui la "RIMORCHIATORI NAPOLETANI s.r.l.", in qualità di Società concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Bari, ha chiesto, in attuazione alle disposizioni succitate, un incremento delle tariffe vigenti pari ad un ammontare del 4,43%;
- VISTO** il foglio n.33286 in data 28.09.2006 con cui questa Capitaneria di Porto ha avviato la prescritta istruttoria sull'istanza in parola, invitando le Associazioni di categoria a fornire il proprio parere in proposito;
- VISTI** i fax n.951/LeP in data 26.10.2006, n.004230 in data 26.10.2006 e n.1028 in data 30.10.2006 con cui, rispettivamente, Fedarlinea, Confitarma e Federagenti hanno chiesto, ad integrazione della documentazione inviata con la nota di cui sopra, un apposito rendiconto separato per ciascun porto in cui la "RIMORCHIATORI

NAPOLETANI s.r.l.” risulta concessionaria del servizio di rimorchio ed i cui dati gestionali confluiscono nell’unico bilancio di esercizio presentato;

**VISTO** il fax n.37182 in data 27.10.2006 con cui la Capitaneria di Porto di Bari ha richiesto alla Società concessionaria la documentazione suddetta;

**VISTO** il fax n.936 in data 31.10.2006 con cui Assorimorchiatori ha espresso il proprio motivato parere favorevole all’incremento tariffario in parola, nella misura massima prevista del 4,43%;

**VISTO** il fax n.151 in data 07.11.2006 con cui la “Rimorchiatori Napoletani s.r.l.” ha trasmesso il rendiconto separato per ciascun porto in cui la Società stessa risulta concessionaria del servizio di rimorchio ed i cui dati confluiscono nello stesso bilancio di esercizio;

**VISTO** il fax n.38465 in data 08.11.2006 con cui la Capitaneria di Porto di Bari ha trasmesso il documento suddetto a Confitarma, Fedarlinea e Federagenti, assegnando alle stesse ulteriori giorni dieci (10) di tempo per fornire il proprio parere in ordine alla richiesta di rinnovo tariffario in parola;

**VISTO** il fax n.152/06 in data 08.11.2006 con cui Federimorchiatori ha espresso il proprio motivato parere favorevole all’incremento tariffario in parola, nella misura del 4,43%;

**VISTO** il fax s.n. in data 17.11.2006 con cui Confitarma e Fedarlinea hanno espresso il proprio motivato parere favorevole all’incremento tariffario di cui sopra, nella misura massima prevista del 4,43%;

**VISTO** il fax n.1090 in data 20.11.2006 con cui Federagenti ha espresso il proprio motivato parere favorevole all’incremento tariffario precitato, nella misura massima prevista del 4,43%;

**RITENUTO** che la richiesta di incremento delle tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Bari, nella misura del 4,43%, rispecchia i parametri indicati dal competente Ministero con il dispaccio n.MINFTRA/DINFR/3021 in data 27.03.2006, con riferimento alle istanze di revisione tariffaria biennale presentate nell’anno 2006;

**VISTI** l’art.101 del Codice della Navigazione, nonchè gli artt.59 e 542 del relativo Regolamento di Esecuzione;

## O R D I N A

- 1) Con decorrenza dalle ore **00.01** del giorno **01.12.2006** le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Bari sono così stabilite per ogni rimorchiatore:

**TABELLA "A"**

### RIMORCHIO E MOVIMENTO DI NAVI

Stazza lorda della nave (GT)		Tariffa in □ per la prima ora o frazione di essa
DA	A	
0	500	130,26
501	1.600	166,5
1.601	2.500	393,87
2.501	4.500	733,65
4.501	6.500	995,29
6.501	7.500	1.192,64
7.501	9.000	1.273,63
9.001	11.000	1.598,12
11.001	13.000	1.767,44
13.001	15.000	1.857,76
15.001	20.000	2.122,23
20.001	25.000	2.294,1
25.001	30.000	2.474,76
30.001	40.000	2.657,68

Oltre **40.000** per ogni mille tonnellate di stazza lorda o frazione di essa in più, la tariffa aumenta progressivamente di □ **21,3** sulla base di □ **2.657,68**.

Per le navi traghetto il valore della stazza, risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione delle formule R.I.Na. o IMO, andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

**Traghetti passeggeri** **0.69**  
**(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)**

**Traghetti merci** **0.85**  
**(Ro-Ro Cargo General Cargo, Ro-Ro Cargo Container Ships, Ro-Ro Cargo Ferries e Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)**

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti divisione XX, del 18.11.1995, prot.n.5203268 con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio".

I Comandanti delle navi non provviste del Certificato di Stazzatura Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra 1969, hanno l'obbligo direttamente o tramite i raccomandatari marittimi di dichiarare, all'arrivo nel porto di Bari, i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza.

## **TABELLA "B"**

### **Art.2) Prestazioni varie**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1) attesa sottobordo:  |   |  |
| a. fino ad un'ora o frazione di essa   | □ | <b>173,87</b>  |
| b. oltre la prima ora, per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti  | □ | <b>173,87</b>  |
| 2) pompaggio di acqua per ogni ora o frazione di ora   | □ | <b>166,50</b>  |
| 3) giri di bussola, calibrazioni radiogoniometro:  |   |  |
| a. per la prima ora o frazione di ora  |   | <b>Le stesse tariffe di cui alla tabella "A"</b>         |
| b. per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima  |   | <b>Riduzione del 40% sulle tariffe della tabella "A"</b> |
| 4) per i servizi ordinari resi alle navi in porto nei casi in cui l'impiego del rimorchiatore sia espressamente ordinato dal Comando del porto per ogni ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne e festive | □ | <b>217,85</b>  |

### **Art.3) Riduzioni**

Per le sottoindicate prestazioni sono dovute le riduzioni a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. rimorchio o movimento di navi che si protragga oltre la prima ora o frazione di ora superiore a 15 minuti; **50%** **sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella "A"**
2. rinuncia all'impiego del rimorchiatore chiamato e recatosi sottobordo **40%** **sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella "A"**
3. prestazioni a navi militari nazionali (la cui stazza lorda viene determinata pari al 60% del dislocamento) **20% sulle voci delle tabelle "A" e "B" di cui ai punti n.1 e 2 del presente articolo**

**Art.4)** L'orario normale di servizio inizia alle ore 08.00 e termina alle ore 17.00.

### **Art.5) Maggiorazioni**

- a. per i servizi di rimorchio effettuati tra le ore 17.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e per quelli effettuati tra le ore 08.00 e le ore 17.00 dei giorni festivi – considerati tali ai sensi di legge – la tariffa è aumentata del **50%**.
- b. per i servizi effettuati in fuori orario festivo e cioè dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, le precedenti voci di tariffa saranno aumentate del **100%**.
- c. per i servizi effettuati tra le ore 08.00 e le ore 17.00 delle giornate di sabato che non coincidano con giornate festive, la tariffa è aumentata del **40%**.
- d. per il rimorchio o movimento di nave con macchine motrici ferme, è dovuta una maggiorazione del **30%** sulla corrispondente voce di tariffa.
- e. per le operazioni effettuate con cavi forniti dai rimorchiatori è dovuta una maggiorazione del **20%** sulla corrispondente voce di tariffa.

**Art.6)** Le maggiorazioni e le riduzioni si calcolano ognuna sulla tariffa base.

**Art.7)** Alle operazioni effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento di inizio della prestazione.

**Art.8)** Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni amatoriali di rilevanza nazionale e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori).

**Art.9)** Per le navi non petroliere e per le petroliere di stazza lorda fino a 1.600 tonnellate, l'uso del rimorchiatore è facoltativo.

E' invece fatto obbligo alle navi petroliere di richiedere l'ausilio del rimorchiatore durante la manovra di arrivo e partenza e dei movimenti nell'interno del porto, nella seguente misura:

- nave petroliera da 1.600 TSL a 5.000 TSL n.1 rimorchiatore;
- navi petroliere superiori a 5.000 TSL n.2 rimorchiatori.

Non si applica l'obbligatorietà di rimorchio alle navi petroliere di stazza lorda superiore a 1.600 che siano vuote ed in possesso di **"gas-free"** in corso di validità. Pertanto le predette navi dovranno, per quanto riguarda il servizio di rimorchio, essere trattate alla stessa stregua delle navi da carico secco.

Resta tuttavia ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima imporre, quando ritenuto necessario, l'uso di rimorchiatori nel numero ritenuto opportuno a navi di qualsiasi tipo e di qualsiasi stazza.

**Art.10)**Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 45 (quarantacinque) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.

Dopo tali termini la Società concessionaria applicherà sull'importo delle fatture una indennità di mora commisurata in ragione di anno, al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emissione della fattura, aumentata di due punti.

**Art.11)**Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio dagli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione.

**Art.12)**L' Ordinanza n. **05/2005** in data 21.01.2005 è abrogata.

**Art.13)**I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1173 e 1174, comma 1, del Codice della Navigazione.

**Art.14)**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**Bari, lì \_29.11.2006**

**f.to IL COMANDANTE  
C.V.(CP) Agostino IZZO t.a.**